



Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

Progetto preliminare

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ...²;

visto il parere del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Non entrare in materia

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a. ridurre gli effetti nocivi del consumo di canapa sulla salute umana;
- b. proteggere i minorenni dall'esposizione alla canapa e dissuaderli dal consumarne;
- c. proteggere le persone che non consumano canapa dai suoi effetti nocivi;
- d. prevenire e ridurre il consumo problematico di canapa;
- e. disciplinare la vendita di prodotti della canapa senza incoraggiare il consumo.

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

Art. 1 lett. a⁰

RS

1 RS 101

2 FF ...

3 FF ...

a⁰. ridurre il consumo di canapa nella popolazione, in particolare tra i giovani e le persone a rischio;

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina i seguenti aspetti relativi agli stupefacenti che producono effetti del tipo del tetraidrocannabinolo (effetti del tipo del THC) secondo l'articolo 2 lettera a numero 3 della legge del 3 ottobre 1951⁴ sugli stupefacenti (LStup) e sono impiegati a scopi non medici, in particolare i prodotti della canapa:

- a. il possesso, la dispensazione, le restrizioni e i divieti;
- b. l'autoapprovvigionamento;
- c. la coltivazione e la fabbricazione a titolo commerciale;
- d. la vendita;
- e. l'importazione, il transito e l'esportazione;
- f. la tassa d'incentivazione, l'indennità di esecuzione e gli emolumenti;
- g. i reati e il perseguimento penale.

Art. 3 Rapporto con la legge sugli stupefacenti

¹ Negli ambiti qui appresso, agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi non medici si applicano le seguenti disposizioni della LStup:

- a. elenco degli stupefacenti, articolo 2a;
- b. prevenzione, terapia e riduzione dei danni, capitolo 1a, ad eccezione dell'articolo 3e capoverso 3;
- c. protezione e trattamento dei dati, capitolo 3a, ad eccezione degli articoli 18d e 18f;
- d. compiti dell'Ufficio federale di polizia, articolo 29b.

² Agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi medici e scientifici si applicano le disposizioni della LStup.

Art. 4 Rapporto con altre leggi federali

¹ La legge del 1° ottobre 2021⁵ sui prodotti del tabacco (LPTab) è applicabile ai prodotti della canapa, sempre che la presente legge lo preveda espressamente.

² La legge federale del 3 ottobre 2008⁶ concernente la protezione contro il fumo passivo è applicabile ai prodotti della canapa e ai prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento che possono essere fumati o vaporizzati.

⁴ RS 812.121

⁵ RS 818.32

⁶ RS 818.31

Art. 5 Definizioni

¹ Nella presente legge s'intende per:

- a. *prodotti della canapa*: i prodotti che sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinati alla vendita e al consumo umano;
- b. *materiale di base*: le materie prime che contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinate a essere trasformate in prodotti della canapa;
- c. *prodotti della canapa destinati a essere fumati*: i prodotti della canapa che possono essere consumati mediante un processo di combustione, in particolare le sigarette alla canapa pronte all'uso, i fiori di canapa o l'hashish;
- d. *prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati*: i prodotti della canapa solidi o liquidi da consumare tramite un dispositivo, come un vaporizzatore o una sigaretta elettronica, che permette di riscaldarli per inalare le emissioni, nonché i dispositivi stessi, quando costituiscono un'unità funzionale chiusa con un prodotto della canapa;
- e. *prodotti della canapa destinati a essere ingeriti*: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso il tratto gastrointestinale, come gli estratti liquidi di canapa, le capsule e i prodotti mescolati alle derrate alimentari;
- f. *prodotti della canapa destinati a essere applicati all'interno della bocca*: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso le mucose della bocca, come gli spray, le compresse orodispersibili, e i prodotti della canapa utilizzati in modo analogo al tabacco da masticare o allo snus;
- g. *prodotti della canapa destinati a essere fiutati*: i prodotti della canapa assorbiti attraverso le mucose nasali, come gli spray o i prodotti solidi consumati in modo analogo al tabacco da fiuto;
- h. *prodotti della canapa destinati a essere applicati sulla pelle*: i prodotti della canapa applicati localmente e assorbiti attraverso la pelle, come gli unguenti, le creme o i cerotti;
- i. *prodotti della canapa di nuova generazione*: i prodotti della canapa che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere c–h, in quanto le modalità di applicazione sono diverse;
- j. *autoapprovvigionamento*: la coltivazione e l'ulteriore lavorazione a carattere non commerciale di piante di canapa per uso personale.

² Il Consiglio federale può precisare queste definizioni sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, nonché tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.

Art. 6 Prodotti della canapa di nuova generazione

¹ Il Consiglio federale può classificare un prodotto della canapa di nuova generazione in una delle categorie di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c–h anche se tale prodotto non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente.

² Se necessario per ragioni oggettive, il Consiglio federale può introdurre nuove categorie di prodotti della canapa e prevedere disposizioni specifiche a esse applicabili.

Capitolo 2: Principi

Art. 7 Possesso negli spazi pubblici

Negli spazi pubblici ai privati è consentito detenere:

- a. prodotti della canapa il cui tenore totale di THC non supera i cinque grammi; oppure
- b. le seguenti quantità massime di prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento:
 1. 30 grammi di canapa non lavorata, oppure
 2. 15 grammi di hashish o altri estratti di canapa.

Art. 8 Dispensazione

¹ La dispensazione ai minorenni di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa è vietata.

² Per la dispensazione gratuita di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento da parte di privati a persone adulte, valgono le quantità massime di cui all'articolo 7.

³ I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di una concessione non possono dispensare gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

Art. 9 Divieto di integrazione verticale

¹ I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possono partecipare alla vendita di prodotti online o nei punti vendita.

² I titolari di una concessione di vendita o di vendita online non possono coltivare canapa, fabbricare o importare prodotti della canapa né partecipare alla coltivazione o alla fabbricazione di canapa in Svizzera o all'estero.

Minoranza (de Courten, ...)

Art. 9 cpv. 1

¹ I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possono partecipare alla vendita di prodotti nei punti vendita.

(v. capitolo 5 sezione 4 ...)

Art. 10 Restrizioni di vendita

¹ I titolari di un'autorizzazione di coltivazione possono vendere la canapa che coltivano soltanto ai titolari di un'autorizzazione di fabbricazione.

² I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono vendere materiale di base soltanto ad altri titolari di un'autorizzazione di fabbricazione.

³ I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono vendere prodotti della canapa soltanto ai Cantoni o ai titolari di una concessione di vendita o di vendita online.

Art. 11 Divieto di pubblicità

¹ Ogni forma di pubblicità, comprese la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.

² Il controllo del rispetto del divieto di pubblicità spetta alle autorità cantonali competenti. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) controlla il rispetto del divieto di pubblicità su Internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici.

Minoranza (Graber, Aeschi, de Courten, Glarner, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 11 cpv. 1

¹ Ogni forma di pubblicità, compresi i cartelli pubblicitari, le scritte nei negozi e sulle vetrine, la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.

Capitolo 3: Autoapprovvigionamento

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Variante aggiuntiva riguardante l'autoapprovvigionamento:

il progetto preliminare è completato in modo tale da consentire anche la coltivazione da parte di associazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

- *l'associazione non opera a scopo di lucro;*
- *il numero dei suoi membri è limitato;*
- *l'associazione è registrata e annuncia i suoi membri;*
- *è stabilito un numero massimo di piante di genere femminile in fase di fioritura, per ogni membro e in totale;*
- *le condizioni riguardanti la produzione e la dispensazione dei prodotti della canapa sono disciplinate nella legge;*
- *l'associazione è autorizzata a livello cantonale mediante il rilascio di una concessione.*

Art. 12 Coltivazione

A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo tre piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all'interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Art. 12

A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo cinque piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all'interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.

(v. art. 14 cpv. 1 e art. 74 lett. c)

Art. 13 Divieto di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica

È vietato fabbricare THC per via semisintetica e sintetica a scopo di autoapprovvigionamento.

Art. 14 Possesso in ambito privato

¹ In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento contenenti al massimo 75 grammi di THC.

² Si può presumere che i prodotti qui appresso contengano le seguenti quantità di THC:

- a. 100 grammi di canapa secca non lavorata, 15 grammi di THC;
- b. 100 grammi di canapa fresca non lavorata, 5 grammi di THC;
- c. 100 grammi di hashish, 25 grammi di THC; e
- d. 100 grammi di estratto di canapa ottenuto mediante estrazione a base di solvente, 75 grammi di THC.

Minoranza (Porchet, ...)

Art. 14 cpv. 1

¹ In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento contenenti al massimo 120 grammi di THC.

(v. art. 12, ...)

Capitolo 4: Coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale

Sezione 1: Autorizzazioni

Art. 15 Obbligo e condizioni di autorizzazione

¹ Chi coltiva canapa a titolo commerciale o fabbrica materiale di base o prodotti della canapa a titolo commerciale necessita di un'autorizzazione dell'UFSP.

² L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. il richiedente è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
- b. le condizioni tecniche e d'esercizio necessarie al rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2–4 sono soddisfatte;
- c. può essere dimostrata l'esistenza di un'infrastruttura adeguata, in particolare ai fini della conservazione dei prodotti in un luogo a prova di furto;
- d. è definito un adeguato sistema di garanzia della qualità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3;
- e. è designata una persona responsabile dell'autorizzazione; e
- f. è dimostrato che la persona responsabile dell'autorizzazione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup⁷ o della presente legge.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le condizioni tecniche e d'esercizio nonché i requisiti relativi alla protezione contro il furto e alla garanzia della qualità;
- b. la procedura di autorizzazione.

⁴ Per piccole coltivazioni su superfici che non superano i 200 metri quadrati il Consiglio federale può stabilire condizioni agevolate.

Art. 16 Domanda

¹ Alla domanda va allegato l'estratto del casellario giudiziale della persona responsabile.

² Il Consiglio federale disciplina gli altri contenuti e la forma della domanda.

Art. 17 Trasferibilità, durata di validità e rinnovo

¹ L'autorizzazione non è trasferibile.

² È valida per dieci anni al massimo.

³ L'UFSP può rinnovarla su richiesta.

Art. 18 Revoca e limitazione

¹ L'UFSP revoca l'autorizzazione se:

⁷ RS 812.121

- a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
- b. è stata rilasciata sulla base di indicazioni incomplete o errate;
- c. il suo titolare o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dall'autorizzazione.

² L'UFSP può limitare l'autorizzazione o vincolarla a condizioni e oneri supplementari.

Sezione 2: Requisiti di qualità e sicurezza per i prodotti della canapa

Art. 19 Requisiti generali per i prodotti della canapa

¹ I prodotti della canapa non devono contenere contaminanti, segnatamente componenti estranee, contaminanti microbici, micotossine, metalli pesanti, prodotti fitosanitari e residui di solventi da estrazione, in un tenore nocivo per la salute.

² Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce i tenori massimi di contaminanti e li aggiorna regolarmente allo stato della scienza e della tecnica.

³ Se necessario per assicurare la protezione della salute, il Consiglio federale stabilisce ulteriori requisiti di sicurezza per le diverse categorie di prodotti della canapa.

Minoranza (Porchet, Crotta, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Art. 19 cpv. 1^{bis}

1^{bis} Nella fabbricazione di prodotti della canapa l'uso di prodotti fitosanitari di sintesi è vietato.

Art. 20 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa senza additivi

¹ I prodotti della canapa senza additivi costituiti da canapa non lavorata devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. il tenore totale di THC non può superare il 20 per cento;
- b. il tenore di principi attivi può divergere al massimo del 25 per cento rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.

² I prodotti della canapa senza additivi ottenuti da piante di canapa mediante una procedura di lavorazione, come la setacciatura o l'estrazione con solvente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. il tenore totale di THC non può superare il 60 per cento;
- b. il tenore di principi attivi può divergere al massimo del 10 per cento rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.

³ Il Consiglio federale può prevedere requisiti aggiuntivi per la vendita di prodotti della canapa secondo il capoverso 2 il cui tenore totale di THC supera il 20 per cento.

Art. 21 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa contenenti additivi

¹ I prodotti della canapa contenenti additivi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. gli additivi devono presentare un elevato grado di purezza;
- b. non devono contenere additivi che nel loro impiego usuale presentano un rischio per la salute o hanno un effetto psicotropo;
- c. non devono contenere nicotina né alcol;
- d. non devono contenere caffeina, taurina né altri additivi associati all'energia e alla vitalità;
- e. non devono essere arricchiti con vitamine o sostanze minerali né contenere altri additivi che lascino intendere un beneficio per la salute o rischi sanitari di minore entità;
- f. non devono contenere zuccheri né additivi quali edulcoranti, coloranti o aromi.

² Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione totale massima di THC per unità di consumo o volume di liquido e il margine di differenza ammesso rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.

³ Vieta altri additivi che non soddisfano i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti.

⁴ Il DFI può stabilire tenori massimi di contaminanti per gli additivi vietati.

Art. 22 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere fumati

¹ Le sigarette alla canapa pronte all'uso devono essere munite di un filtro a carbone attivo.

² Il Consiglio federale stabilisce le quantità massime di emissioni per le sigarette alla canapa.

Art. 23 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati

¹ Indipendentemente dal loro tenore di THC, i prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati non devono presentare rischi per la salute a prescindere dal fatto che siano riscaldati o meno.

² I contenitori di prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati devono essere a prova di bambino, di rottura e di perdite.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli tecnici.

Art. 24 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca

¹ I prodotti della canapa liquidi destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca devono disporre di un adeguato dispositivo di dosaggio.

² Devono soddisfare i requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari, sempre che siano applicabili.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili.

Art. 25 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere fiutati o applicati sulla pelle

¹ I prodotti della canapa destinati a essere fiutati o applicati sulla pelle devono rispettare i requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari, sempre che siano applicabili.

² Il Consiglio federale stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili.

Art. 26 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica

I prodotti della canapa non possono essere composti esclusivamente da THC fabbricato per via semisintetica o sintetica.

Sezione 3: Requisiti relativi all’imballaggio, informazioni sul prodotto e avvertenze

Art. 27 Imballaggio

¹ I prodotti della canapa messi in vendita devono essere imballati in confezioni standardizzate, sigillate e neutre, senza elementi distintivi del marchio.

² L’imballaggio dei prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all’interno della bocca nonché dei prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati deve essere a prova di bambino.

³ I prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all’interno della bocca vanno presentati in modo da distinguerli chiaramente dalle derrate alimentari.

⁴ I prodotti della canapa messi in vendita devono essere imballati in unità con un tenore totale di THC pari a cinque grammi al massimo.

⁵ I semi e le talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento messi in vendita devono essere imballati in confezioni standardizzate e neutre, senza elementi distintivi del marchio.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare per quanto riguarda la standardizzazione dell’imballaggio e la sicurezza dei bambini.

Art. 28 Informazioni sul prodotto

¹ L’imballaggio dei prodotti della canapa messi in vendita deve riportare le seguenti informazioni:

- a. la denominazione specifica corrispondente al genere o alle proprietà del prodotto;
- b. il nome del fabbricante;
- c. un'indicazione riguardante eventuali forme di consumo meno nocive;
- d. una dichiarazione dei principi attivi, in particolare del tenore totale di THC e di CBD in milligrammi e in per cento;
- e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione totale di THC in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;
- f. per i prodotti della canapa contenenti additivi, una dichiarazione degli additivi;
- g. per i prodotti contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica, l'indicazione del metodo di fabbricazione del principio attivo;
- h. il numero di lotto;
- i. la data di scadenza;
- j. il codice di tracciamento del prodotto della canapa;
- k. le avvertenze;
- l. l'indicazione che il prodotto non può essere dispensato ai minorenni;
- m. un'indicazione riguardante i servizi di prevenzione e i servizi per le dipendenze.

² L'imballaggio dei prodotti della canapa può inoltre riportare esclusivamente le seguenti informazioni:

- a. il nome del prodotto e del marchio, purché non lascino intendere che il prodotto è poco nocivo o privo di effetti nocivi;
- b. la data di raccolta;
- c. la data d'imballaggio;
- d. il peso o il volume di liquido del prodotto;
- e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione di altri principi attivi in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;
- f. la designazione come prodotto biologico in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 1998⁸ sull'agricoltura;
- g. il codice QR per l'accesso alle informazioni digitali aggiuntive di cui al capoverso 3.

³ Il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive devono riportare, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche le seguenti informazioni:

- a. raccomandazioni neutre concernenti l'uso e il dosaggio;

- b. un'informazione obiettiva sull'azione, gli effetti collaterali e i rischi legati al consumo;
- c. l'effetto di dipendenza e la tossicità;
- d. la menzione dei rischi del consumo in combinazione con alcol, medicinali o altre sostanze psicoattive;
- e. indicazioni di conservazione;
- f. indicazioni relative al produttore o all'importatore.

⁴ Sul foglietto illustrativo o nelle informazioni digitali aggiuntive è vietato riportare le seguenti informazioni:

- a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo o privo di effetti nocivi, come «light», «mild» o «naturale»;
- b. ogni menzione di proprietà curative, lenitive o preventive attribuite al prodotto.

⁵ L'imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento deve riportare, al momento della vendita, le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c e k–m. Devono inoltre essere indicati il numero, la resa media in condizioni di autoapprovvigionamento nonché il tenore totale medio di THC e di CBD della varietà al momento del raccolto. Le disposizioni di cui ai capoversi 2–4 sono applicabili.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle informazioni. Può prevedere che l'imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive debbano riportare altre informazioni.

⁷ Stabilisce quali esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari si applicano ai prodotti della canapa contenenti additivi.

Art. 29 Avvertenze generali

¹ Sull'imballaggio dei prodotti della canapa venduti al consumatore devono figurare in modo ben visibile le seguenti avvertenze:

- a. «Questo prodotto nuoce alla salute e può provocare dipendenza»;
- b. «Questo prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini»;
- c. «Questo prodotto non dev'essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento»;
- d. «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Non mettersi alla guida di un veicolo né operare una macchina dopo il consumo».

² Sull'imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento devono figurare in modo ben visibile le avvertenze relative alla canapa raccolta.

³ Il Consiglio federale stabilisce le modalità di presentazione delle singole avvertenze. Può prescrivere l'impiego di pittogrammi in aggiunta o in sostituzione delle avvertenze.

Art. 30 Avvertenze per i prodotti della canapa destinati a essere fumati

¹ Oltre alle avvertenze generali di cui all'articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche le seguenti avvertenze:

- a. «Il fumo è la forma più dannosa di consumo della canapa»;
- b. «Fumare canapa mischiata con tabacco può portare alla dipendenza dalla nicotina e aumenta considerevolmente i rischi per la salute»;
- c. «La combustione della canapa rilascia un elevato numero di inquinanti tossici».

² Sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche delle fotografie conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera c numero 1 LPTab⁹.

Art. 31 Avvertenze per altre categorie di prodotti della canapa

¹ Oltre alle avvertenze generali di cui all'articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere ingeriti deve figurare anche la seguente avvertenza: «L'effetto ritardato di questo prodotto della canapa aumenta il rischio di sovradosaggio».

² Il Consiglio federale può stabilire avvertenze specifiche per altre categorie di prodotti della canapa che presentano particolari rischi per la salute.

Sezione 4: Obblighi dei titolari di un'autorizzazione**Art. 32** Obbligo di notifica in caso di cambiamenti in relazione alle condizioni di autorizzazione

Il titolare di un'autorizzazione notifica senza indugio all'UFSP tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni di autorizzazione.

Art. 33 Rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa

¹ I fabbricanti sono responsabili del rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa.

² Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di documentazione relativi al controllo autonomo. Tenendo conto delle norme armonizzate a livello internazionale, può conferire carattere obbligatorio a procedure di analisi ed emanare prescrizioni concernenti un numero minimo di campioni, nonché la natura, la frequenza, le dimensioni e la conservazione degli stessi.

Art. 34 Notifica di prodotti della canapa contenenti additivi

¹ Chi fabbrica o importa un prodotto della canapa che contiene additivi è tenuto a notificarlo all'UFSP almeno sei mesi prima della sua messa a disposizione sul mercato.

⁹ RS 818.32

² Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

³ La notifica è effettuata mediante il sistema d'informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l'articolo 26 LPTab¹⁰.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

⁵ L'UFSP pubblica le notifiche su Internet.

Art. 35 Contenuto della notifica

¹ La notifica deve comprendere:

- a. il nome dell'impresa;
- b. la categoria del prodotto di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c–h;
- c. il nome del prodotto e del marchio;
- d. la composizione del prodotto, compresi gli additivi;
- e. il tenore totale di THC in milligrammi e in per cento e la concentrazione totale di THC per unità di consumo o volume di liquido;
- f. le funzioni degli ingredienti utilizzati;
- g. una certificazione attestante che il prodotto non contiene nicotina, alcol, caffeina, né sostanze con effetto psicotropo, ad eccezione del THC;
- h. una certificazione attestante che il prodotto non è arricchito con vitamine, sostanze minerali, zuccheri, edulcoranti, coloranti o aromi.

² La notifica deve essere corredata degli studi e delle informazioni scientifiche disponibili sulla composizione del prodotto, compresi gli additivi.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel rispetto della tutela dei segreti di fabbricazione.

Art. 36 Ritiro e richiamo

¹ I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione che constatano che prodotti della canapa da loro messi a disposizione sul mercato presentano un rischio inaspettato o immediato per la salute nel loro impiego usuale devono ritirare i prodotti dal mercato e richiamarli oppure assicurarsi in altro modo che i consumatori siano danneggiati il meno possibile.

² L'invito a ritirare prodotti della canapa avviene tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al ritiro e al richiamo. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere notificate alle autorità federali e cantonali competenti nonché cosa si intende per rischio inaspettato o immediato per la salute.

¹⁰ RS 818.32

Sezione 5: Controllo

Art. 37 Misure di controllo

¹ Le autorità federali e cantonali competenti controllano il mercato e il rispetto delle disposizioni del presente capitolo.

² Le autorità cantonali competenti controllano il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3. Effettuano analisi di laboratorio a campione tese a verificare i tenori di principi attivi dichiarati, la presenza di impurità e di additivi problematici.

³ Per gli scopi di cui ai capoversi 1 e 2, le autorità federali e cantonali competenti possono esigere dai titolari di un'autorizzazione che, a titolo gratuito:

- a. forniscano le informazioni necessarie;
- b. effettuino accertamenti o ne tollerino l'esecuzione;
- c. rendano accessibili locali e installazioni e presentino le scorte di piante di canapa, il materiale di base e i prodotti della canapa, nonché i relativi documenti giustificativi;
- d. mettano a disposizione, su richiesta, le quantità conservate o i campioni destinati al controllo o acconsentano al prelievo di campioni.

⁴ Le autorità cantonali competenti informano senza indugio l'UFSP in merito all'eventuale constatazione di gravi irregolarità o violazioni.

⁵ Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell'impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali. Possono in particolare:

- a. vietare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti controllati;
- b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione dei prodotti controllati.

⁶ Le autorità cantonali competenti notificano annualmente all'UFSP, nella forma prestabilita da quest'ultimo, le misure di controllo effettuate.

⁷ Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare prescrivere procedure riconosciute relative alla campionatura e all'analisi, un numero minimo di controlli e stabilire i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica delle misure di controllo effettuate.

Art. 38 Informazione sul richiamo

L'autorità federale competente informa il pubblico sul richiamo di prodotti secondo l'articolo 36 e sui prodotti oggetto di contestazioni da parte dei Cantoni secondo l'articolo 37.

Capitolo 5: Vendita di prodotti della canapa

Sezione 1: Concessione

Art. 39 Principi

¹ Il diritto di vendere prodotti della canapa ai consumatori nei punti vendita è riservato ai Cantoni.

² Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita, lo cede a istituzioni o enti di diritto pubblico o rilascia una concessione a terzi.

³ Limita il numero delle concessioni sul suo territorio sulla base di considerazioni legate alla sanità pubblica e alla polizia di sicurezza.

⁴ Più Cantoni possono rilasciare congiuntamente una concessione per uno o più punti vendita comuni.

Minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

Art. 39 cpv. 2

² Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita o rilascia una concessione a istituzioni od organizzazioni private.

Art. 40 Condizioni per il rilascio della concessione

¹ La concessione può essere rilasciata se il richiedente:

- a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
- b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;
- c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;
- d. garantisce operazioni di vendita corrette e un'attività commerciale ineccepibile;
- e. designa una persona responsabile della concessione;
- f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup¹¹ e della presente legge;
- g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l'articolo 322b del Codice delle obbligazioni¹²; e
- h. dimostra che un eventuale locale per il consumo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43.

¹¹ RS 812.121

¹² RS 220

² I Cantoni possono prevedere che i punti vendita debbano rispettare una distanza minima dai centri di formazione destinati ai minorenni.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Thalman-Bieri, Wyssmann)

Art. 40 cpv. 1 lett. c

- c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;*

(v. art. 49 cpv. 1 lett. c)

Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalman-Bieri, Wyssmann)

Art. 40 cpv. 1 lett. g

- g. Stralciare*

(v. art. 49 cpv. 1 lett. g)

Art. 41 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione

¹ L'autorità cantonale competente rilascia la concessione su richiesta.

² La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.

³ La concessione non è trasferibile.

⁴ È valida per dieci anni al massimo.

⁵ L'autorità cantonale competente può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.

Sezione 2: Punti vendita

Art. 42 Requisiti

¹ Nei punti vendita il titolare della concessione assicura quanto segue:

- a. i piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori sono attuati;

- b. è disponibile un'infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;
- c. il personale di vendita è sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce di un consumo problematico;
- d. i clienti sono resi attenti ai rischi legati al consumo di canapa e sufficientemente consigliati a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;
- e. in caso di consumo problematico sono effettuati un rilevamento e un intervento precoce;
- f. per ciascun acquisto la quantità venduta ha un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;
- g. sono venduti unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l'autoapprovvigionamento;
- h. sono proposti anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;
- i. i prodotti della canapa sono venduti soltanto all'interno dei locali adibiti alla vendita;
- j. i prodotti della canapa sono venduti soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- k. l'età del cliente è verificata mediante un documento d'identità ufficiale;
- l. il divieto di vendita ai minorenni è esposto in modo ben visibile e leggibile;
- m. i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa sono venduti soltanto negli imballaggi originali del fabbricante; e
- n. i prodotti della canapa sono eliminati in modo corretto.

² Nell'ambito del rilevamento e dell'intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera e il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.

³ In casi motivati, in deroga al capoverso 1 lettera g i Cantoni possono autorizzare la vendita di altri prodotti. È in ogni caso vietata la vendita di alcol e prodotti del tabacco.

Art. 43 Requisiti applicabili ai locali per il consumo

¹ Nei locali per il consumo il titolare della concessione assicura quanto segue:

- a. i requisiti posti dalla legge federale del 3 ottobre 2008¹³ concernente la protezione contro il fumo passivo sono soddisfatti;

¹³ RS 818.31

- b. la sorveglianza, in particolare riguardo all'applicazione del divieto d'accesso per i minorenni, è garantita.

² Nei locali per il consumo è vietato consumare bevande alcoliche e impiegare personale di servizio.

³ L'accesso ai locali per il consumo è vietato ai minorenni.

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle caratteristiche dei locali per il consumo e sulle esigenze per la ventilazione che vanno oltre le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

Art. 44 Divieto di vendita notturna

¹ Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato vendere prodotti della canapa.

² I Cantoni possono estendere la durata del divieto di vendita notturna.

Sezione 3: Controllo della vendita e misure

Art. 45 Controllo

¹ L'autorità cantonale competente controlla il rispetto delle disposizioni riguardanti i punti vendita da parte dei titolari di una concessione. Può delegare il controllo a terzi.

² A fini di controllo, può esigere dai titolari di una concessione che, a titolo gratuito:

- a. forniscano le informazioni necessarie;
- b. effettuino accertamenti o ne tollerino l'esecuzione;
- c. rendano accessibili locali e installazioni e presentino le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi.

Art. 46 Test d'acquisto

¹ Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto della canapa da parte di una persona appositamente incaricata. Nel caso di una verifica dell'età, la persona è minorenne.

² Al fine di verificare il rispetto del limite d'età, l'autorità cantonale competente svolge test d'acquisto o affida tale incarico a un'organizzazione specializzata riconosciuta.

³ Nell'ambito di test d'acquisto può anche verificare il rispetto delle prescrizioni concernenti:

- a. la consulenza individuale;
- b. le quantità vendute.

⁴ Se ai test d'acquisto partecipano persone minorenni, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle seguenti condizioni:

- a. il minorenni e un detentore dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
- b. l'autorità cantonale o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che il minorenni:
 1. era idoneo all'incarico previsto, ed
 2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;
- c. il minorenni ha svolto l'incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;
- d. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l'età reale del minorenni;
- e. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato;
- f. i Cantoni notificano annualmente all'UFSP i test d'acquisto svolti.

⁵ Se ai test d'acquisto partecipano esclusivamente persone adulte, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle condizioni di cui al capoverso 4 lettere e ed f.

⁶ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
- b. le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
- c. i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica dei test d'acquisto svolti;
- d. la comunicazione dei risultati dei test d'acquisto ai punti di vendita interessati.

Art. 47 Revoca, limitazione e sospensione della concessione

¹ L'autorità cantonale competente revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:

- a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
- b. la sicurezza e l'ordine pubblici sono minacciati;
- c. il titolare della concessione:
 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,
 2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione, o
 3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure
- d. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dalla concessione.

² L'autorità preposta al rilascio della concessione può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.

Sezione 4: Vendita online

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Sezione 4: Vendita online

Stralciare

(v. art. 9 cpv. 1, capitolo 5 sezione 5, art. 55, art. 56 cpv. 2, art. 64 cpv. 1, art. 77 cpv. 1 lett. b)

Art. 48 Principi

¹ Il diritto di vendere online prodotti della canapa ai consumatori è riservato alla Confederazione.

² Se esercita tale diritto, la Confederazione rilascia una concessione a un'istituzione o un'organizzazione privata.

Art. 49 Condizioni per il rilascio della concessione

¹ La concessione può essere rilasciata se il richiedente:

- a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
- b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;
- c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie nazionali;
- d. garantisce operazioni di vendita online corrette e un'attività commerciale ineccepibile;
- e. designa una persona responsabile della concessione;
- f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup¹⁴ e della presente legge; e
- g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l'articolo 322b del Codice delle obbligazioni¹⁵.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.

Minoranza (de Courten, ...)

Art. 49 cpv. 1 lett. c

¹⁴ RS 812.121

¹⁵ RS 220

- c. *impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie nazionali;*

(v. art. 40 cpv. 1 lett. c)

Minoranza (Aeschi, ...)

Art. 49 cpv. 1 lett. g

- g. *Stralciare*

(v. art. 40 cpv. 1 lett. g)

Art. 50 Impiego degli utili

¹ Nella misura in cui supera l'adeguata remunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, l'utile è impiegato per l'attuazione di misure secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c, adottate dal titolare della concessione o da organizzazioni di utilità pubblica.

² Il titolare della concessione gestisce direttamente i fondi derivanti dalla vendita secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c o ne trasferisce la gestione a un'organizzazione idonea.

³ Gli utili di cui al capoverso 1 possono essere impiegati soltanto per finanziare misure che:

- a. sono redditizie e sostenibili;
- b. si presume abbiano un'elevata efficacia;
- c. corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività nel campo della prevenzione, delle dipendenze o della ricerca;
- d. sono sottoposte a un controllo di gestione e a una valutazione.

⁴ Un ufficio di revisione indipendente verifica annualmente che i fondi siano impiegati in modo conforme allo scopo; esso trasmette il rapporto di revisione all'UFSP.

Art. 51 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione

¹ L'UFSP rilascia la concessione su richiesta.

² La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.

³ La concessione non è trasferibile.

⁴ È valida per dieci anni al massimo.

⁵ L'UFSP può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.

Art. 52 Requisiti applicabili al titolare della concessione

¹ Il titolare della concessione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. attuare un piano di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori;
- b. disporre di un'infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;
- c. garantire che il personale di vendita sia sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce del consumo problematico;
- d. garantire la registrazione dei clienti sulla piattaforma di vendita;
- e. rendere attenti i clienti circa i rischi legati al consumo di canapa e fornire loro sufficienti consigli a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;
- f. garantire il rilevamento e l'intervento precoce in caso di consumo problematico;
- g. istituire un sistema volto a garantire che per ciascun acquisto la quantità venduta abbia un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;
- h. vendere unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l'autoapprovvigionamento;
- i. proporre anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;
- j. vendere i prodotti della canapa soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- k. verificare l'età dei clienti mediante un sistema di controllo dell'età;
- l. indicare in modo chiaramente leggibile il divieto di dispensazione ai minorenni al momento dell'accesso alla piattaforma di vendita;
- m. vendere i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa soltanto negli imballaggi originali del fabbricante;
- n. garantire la corretta eliminazione dei prodotti della canapa.

² Nell'ambito del rilevamento e dell'intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera f il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli per quanto riguarda:

- a. la piattaforma di vendita;
- b. i requisiti applicabili al sistema per il controllo delle quantità vendute; e
- c. i requisiti applicabili al sistema di controllo dell'età.

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Rechsteiner Thomas, Roduit, Weichelt, Wyss)

Art. 52a *Divieto di consegna notturna*

Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato consegnare prodotti della canapa.

Sezione 5: Controllo della vendita online e misure

Minoranza (de Courten, ...)

Sezione 5: Controllo della vendita online e misure

Stralciare

(v. capitolo 5 sezione 4, ...)

Art. 53 Controllo

¹ L'UFSP controlla il rispetto delle disposizioni sulla vendita da parte del titolare della concessione di vendita online. A tale scopo può coinvolgere le autorità esecutive cantonali competenti.

² Il titolare della concessione deve rendere accessibili i locali e le installazioni e presentare le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi alle autorità esecutive. È tenuto a fornire alle autorità le informazioni richieste.

Art. 54 Revoca, limitazione e sospensione della concessione

¹ L'UFSP revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:

- a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
- b. il titolare della concessione:
 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,
 2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione, o
 3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure
- c. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dalla concessione.

² L'UFSP può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.

Sezione 6: Obblighi dei titolari di una concessione

Art. 55 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione

Il titolare della concessione notifica senza indugio all'UFSP o all'autorità cantonale competente tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione.

Minoranza (de Courten, ...)

Art. 55

Il titolare della concessione notifica senza indugio all'autorità cantonale competente tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione.

(v. capitolo 5 sezione 4, ...)

Art. 56 Rendiconto

¹ I titolari di concessioni per i punti vendita presentano annualmente all'autorità cantonale competente una relazione dettagliata sull'attività e sull'adempimento dei requisiti.

² Il titolare della concessione di vendita online presenta annualmente all'UFSP una relazione dettagliata sull'attività e sull'impiego della parte di utile destinata alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all'aiuto in caso di dipendenze, nonché sull'adempimento dei requisiti.

Minoranza (de Courten, ...)

Art. 56 cpv. 2

² Stralciare

(v. capitolo 5 sezione 4, ...)

Capitolo 6: Importazione, transito ed esportazione

Art. 57 Divieto di importazione, transito ed esportazione

È vietato importare, far transitare ed esportare stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza autorizzazione.

Art. 58 Obbligo di autorizzazione

¹ L'importazione e l'esportazione di materiale di base e prodotti della canapa sono disciplinate dall'articolo 5 capoverso 1 LStup¹⁶.

¹⁶ RS 812.121

² L'esportazione di materiale di base e prodotti della canapa è autorizzata soltanto se lo Stato destinatario ne consente l'importazione e se una corrispondente autorizzazione di importazione è stata rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali.

³ Il controllo sul transito è retto dall'articolo 5 capoverso 2 LStup.

Art. 59 Notifica a Swissmedic

L'UFSP notifica all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) i titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione affinché Swissmedic possa rilasciare le autorizzazioni di importazione e di esportazione.

Art. 60 Condizioni di autorizzazione e obblighi dei titolari di un'autorizzazione

¹ Per ottenere un'autorizzazione di importazione e di esportazione è necessario essere titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione secondo l'articolo 15.

² I titolari di un'autorizzazione di coltivazione possono esportare la canapa che coltivano.

³ I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono importare ed esportare materiale di base e prodotti della canapa.

⁴ I titolari di un'autorizzazione di importazione garantiscono che al momento della messa a disposizione sul mercato di prodotti della canapa i requisiti di cui alle sezioni 2–4 del capitolo 4 sono soddisfatti.

Art. 61 Compiti esecutivi alle frontiere

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esercita il controllo sull'importazione, il transito e l'esportazione.

² Riguardo all'importazione, al transito e all'esportazione di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC può prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali, in particolare:

- a. disporre la messa al sicuro provvisoria degli stupefacenti;
- b. rifiutare l'importazione, il transito e l'esportazione degli stupefacenti;
- c. ordinare il respingimento o l'eliminazione degli stupefacenti;
- d. in singoli casi, prelevare campioni e modelli e delegare al Cantone interessato determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva; e
- e. sporgere denuncia penale.

Capitolo 7: Tassa d'incentivazione, indennità di esecuzione ed emolumenti

Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Alternativa riguardante l'imposizione:

il progetto preliminare è modificato in modo tale che, analogamente alla vendita di tabacco, la vendita di canapa sia gravata da un'imposta anziché da una tassa d'incentivazione. L'imposta va strutturata in modo analogo all'imposta sul tabacco.

Art. 62 Obiettivi di incentivazione

¹ Rispetto all'insieme dei prodotti della canapa venduti, la quota annua dei prodotti della canapa destinati a essere fumati e dei prodotti della canapa con effetti nocivi comparabili deve rappresentare:

- a. a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, meno del 50 per cento;
- b. a partire dal venticinquesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, meno del 20 per cento.

² La quota annua dei prodotti della canapa senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento deve rappresentare:

- a. a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, almeno il 30 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti;
- b. a partire dal venticinquesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti.

³ A partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non deve superare di più del 10 per cento la quantità totale di THC pro capite venduta in media ogni anno tra il quinto e il nono anno dall'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi.

⁵ L'UFSP acquisisce gli indicatori pertinenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 62 cpv. 1, 2 e 3

¹ Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, la quota annua dei seguenti prodotti della canapa deve rappresentare:

- a. per i prodotti destinati a essere fumati e i prodotti con effetti nocivi comparabili, meno del 20 per cento rispetto all'insieme dei prodotti della canapa venduti;

- b. *per i prodotti senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento, almeno il 50 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti.*

² *Stralciare*

³ *La quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non deve superare la quantità totale di THC pro capite venduta in media durante i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.*

Art. 63 Calcolo della tassa d'incentivazione

¹ La tassa d'incentivazione è composta da una tassa sul tenore di THC di un determinato prodotto della canapa e da una tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche del prodotto in questione.

² L'ammontare della tassa sul tenore di THC è calcolato sulla base del peso totale del THC contenuto nel prodotto. L'ammontare della tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche è calcolato sulla base del peso o del volume di liquido del prodotto.

³ Il Consiglio federale ripartisce le categorie di prodotti della canapa in classi di rischio a seconda del rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche. Per ciascuna classe di rischio può prescrivere il rispetto di standard tecnici di sicurezza.

⁴ Stabilisce le aliquote della tassa applicabili secondo il capoverso 2. Le aumenta se gli obiettivi di incentivazione o gli obiettivi intermedi non sono raggiunti. In caso di espansione del mercato illegale, può ridurre le aliquote.

Art. 64 Obbligo di pagamento e riscossione della tassa

¹ Sono assoggettati alla tassa i titolari di concessioni per i punti vendita e di vendita online.

² L'UDSC riscuote la tassa d'incentivazione sui prodotti della canapa venduti.

³ Acquisisce i dati per il calcolo della tassa d'incentivazione tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione della tassa d'incentivazione.

Minoranza (de Courten, ...)

Art. 64 cpv. 1

¹ Sono assoggettati alla tassa i titolari di concessioni per i punti vendita.

(v. capitolo 5 sezione 4, ...)

Art. 65 Distribuzione dei proventi della tassa d'incentivazione e indennità di esecuzione

¹ I proventi della tassa d'incentivazione corrispondono alla differenza tra le entrate e le spese di esecuzione della Confederazione.

² I proventi della tassa d'incentivazione sono distribuiti alla popolazione. Sono ripartiti equamente tra tutte le persone fisiche.

³ Sono distribuiti per il tramite dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione militare, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFSP.

⁴ Le autorità federali che partecipano all'esecuzione della presente legge sono indennizzate in base all'onere sostenuto. Sono indennizzate le spese per:

- a. la riscossione e la distribuzione della tassa d'incentivazione;
- b. il controllo del mercato;
- c. il monitoraggio; e
- d. le misure di protezione dei giovani, di prevenzione e di riduzione dei danni.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità di esecuzione e disciplina le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione.

Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 65 cpv. 2, 3 e 5

² *I proventi della tassa d'incentivazione sono versati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).*

³ *Stralciare*

⁵ *Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità di esecuzione e disciplina le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi della tassa all'AVS.*

Art. 66 Emolumenti

Le autorità federali competenti per l'esecuzione della presente legge riscuotono emolumenti a copertura dei costi delle loro decisioni e prestazioni. Possono esigere anticipi.

Art. 67 Emolumenti cantonali e tassa di vigilanza

¹ I Cantoni possono riscuotere emolumenti a copertura dei costi delle loro decisioni e prestazioni.

² Per le spese d'esecuzione non coperte da emolumenti, possono riscuotere una tassa di vigilanza presso i punti vendita. Le entrate generate dalla tassa di vigilanza servono soltanto a coprire le spese di esecuzione.

Capitolo 8: Monitoraggio e valutazione

Art. 68 Monitoraggio

¹ La Confederazione effettua un monitoraggio nei seguenti ambiti:

- a. attuazione delle principali misure previste dalla presente legge;
- b. consumo di canapa;
- c. informazione della popolazione in merito ai rischi legati al consumo di canapa e alle forme di consumo meno rischiose;
- d. mercato legale e illegale della canapa;
- e. malattie legate al consumo di canapa e relative cure;
- f. incidenti legati al consumo di canapa; e
- g. procedimenti penali.

² Il monitoraggio serve in particolare a:

- a. informare il pubblico;
- b. effettuare una valutazione scientifica;
- c. registrare gli indicatori per l'adeguamento della tassa d'incentivazione;
- d. gestire le misure di esecuzione.

³ La Confederazione può incaricare terzi di effettuare il monitoraggio in singoli ambiti.

⁴ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati statistici.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i dati da rilevare;
- b. le misure essenziali per il monitoraggio;
- c. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;
- d. gli aspetti tecnici e organizzativi del rilevamento dei dati;
- e. la frequenza e il momento della registrazione dei dati;
- f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

Art. 69 Valutazione

¹ L'UFSP valuta scientificamente gli effetti delle misure della presente legge e in particolare il raggiungimento degli scopi da essa perseguiti per la prima volta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con frequenza regolare.

² In presenza di risultati importanti, il DFI riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e gli sottopone proposte per il seguito dei lavori.

Capitolo 9: Protezione dei dati e scambio di dati

Art. 70 Trattamento dei dati

¹ Negli ambiti qui appresso, le autorità federali e cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell'adempimento di compiti secondo la presente legge sono autorizzate a trattare o a fare trattare dati personali di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- b. vendita, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- c. importazione, transito ed esportazione, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- d. tasse, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- e. altri atti di esecuzione da parte delle autorità cantonali e federali, in particolare inerenti al rilascio di autorizzazioni e a compiti di vigilanza, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- f. informazione sul richiamo, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- g. sistema d'informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l'articolo 26 LPTab¹⁷, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
- h. sistema elettronico di tracciabilità di cui all'articolo 85, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

² I servizi compenti secondo il capoverso 1 possono, nel singolo caso, trattare altri dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò è assolutamente necessario per l'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge.

³ Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini per la conservazione e la distruzione dei dati.

Art. 71 Scambio di dati in Svizzera

¹ Le autorità federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell'adempimento di compiti secondo la presente legge possono scambiarsi reciprocamente i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente

¹⁷ RS 818.32

legge, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

Art. 72 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

¹ Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio di dati personali e dati concernenti persone giuridiche con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali, ai fini della protezione della salute e della sicurezza pubblica.

² I dati personali degni di particolare protezione e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione, compresi i dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione, possono essere comunicati ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:

- a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali;
- b. ciò è indispensabile per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute; oppure
- c. tale comunicazione consente nel singolo caso di scoprire traffici illeciti o altre gravi violazioni della presente legge.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Sezione 1: Atti punibili

Art. 73 Atti punibili commessi in assenza di autorizzazioni o concessioni

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. coltiva, fabbrica, acquista, possiede, deposita, importa, fa transitare o esporta stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie autorizzazioni;
- b. vende o dispensa contro remunerazione stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie concessioni;
- c. finanzia atti illeciti di cui al capoverso 1 lettera a o b oppure serve da intermediario per il loro finanziamento;
- d. in qualità di titolare di un'autorizzazione dispensa gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

² È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno e sino a dieci anni chiunque:

- a. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC;

- b. realizza, trafficando per mestiere stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
- c. per mestiere, offre, dispensa o rende accessibili in altro modo stupefacenti che producono effetti del tipo del THC in centri di formazione destinati principalmente ai minorenni o nelle immediate vicinanze di tali centri.

³ È altresì punibile sulla base dei capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempre che l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Se è più favorevole all'autore, si applica il diritto del luogo di commissione. L'articolo 6 del Codice penale¹⁸ è applicabile.

Art. 74 Contravvenzioni

È punito con la multa chiunque:

- a. negli spazi pubblici detiene prodotti della canapa o prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 7);
- b. dispensa gratuitamente a una persona adulta prodotti della canapa o prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 8);
- c. a scopo di autoapprovvigionamento, coltiva contemporaneamente da quattro a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura (art. 12);
- d. viola il divieto, nell'ambito dell'autoapprovvigionamento, di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica (art. 13);
- e. in ambito privato detiene prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 14);
- f. contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale la cui violazione è dichiarata punibile nell'ordinanza.

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 74, frase introduttiva

È punito con la multa non inferiore a 100 franchi chiunque:

(v. art. 78 cpv. 1, frase introduttiva)

Minoranza (Porchet, ...)

Art. 74 lett. c

- c. a scopo di autoapprovvigionamento, coltiva contemporaneamente da sei a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura (art. 12);*

(v. art. 12, ...)

Art. 75 Violazione del divieto di dispensazione ai minorenni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque offre, dispensa o rende accessibili in altro modo a una persona di età inferiore ai 18 anni stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

Art. 76 Violazione dei requisiti per i prodotti della canapa

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque contravviene alle disposizioni relative ai requisiti per i prodotti della canapa.

² Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 77 Violazione delle disposizioni sulla vendita

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque contravviene alle disposizioni concernenti:

- a. le condizioni per il rilascio della concessione;
- b. le prescrizioni relative ai punti vendita o alla vendita online.

² Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Minoranza (de Courten, ...)

Art. 77 cpv. 1 lett. b

- b. le prescrizioni relative ai punti vendita.*

(v. capitolo 5 sezione 4, ...)

Art. 78 Altre infrazioni

¹ È punito con una pena pecuniaria chiunque:

- a. presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un'autorizzazione di coltivazione, di fabbricazione o una concessione per la vendita di prodotti della canapa;
- b. non notifica cambiamenti sostanziali riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
- c. ostacola gli organi di esecuzione o i terzi da essi incaricati nello svolgimento dei controlli;
- d. viola le prescrizioni relative al sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85;
- e. pubblicizza stupefacenti che producono effetti del tipo del THC;
- f. elude la tassa d'incentivazione, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito;
- g. viola le prescrizioni relative all'importazione, al transito e all'esportazione.

² In caso di negligenza o nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Minoranza (de Courten, ...)

Art. 78 cpv. 1, frase introduttiva

¹ È punito con una pena pecuniaria non inferiore a quattro aliquote giornaliere chiunque:

(v. art. 74, frase introduttiva)

Art. 79 Confisca

¹ I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca un foro di cui all'articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹⁹, il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.

² Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.

Art. 80 Rapporto con altre leggi federali

In caso di importazione, transito o esportazione non autorizzati di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC secondo l'articolo 58, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 2005²⁰ sulle dogane e della legge del 12 giugno 2009²¹ sull'IVA non sono applicabili.

Sezione 2: Perseguimento penale

Art. 81 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

² Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974²² sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

³ Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all'articolo 73 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale di polizia se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

⁴ Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

¹⁹ RS 312.0

²⁰ RS 631.0

²¹ RS 641.20

²² RS 313.0

Art. 82 Obbligo di segnalazione e di denuncia

¹ L'autorità di perseguimento penale di un Cantone che avvia un procedimento penale nei confronti del titolare di un'autorizzazione o di una concessione ne informa l'autorità competente.

² Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle competenti autorità di perseguimento penale le infrazioni alle disposizioni della presente legge.

Capitolo 11: Compiti della Confederazione e dei Cantoni**Sezione 1: Collaborazione****Art. 83**

La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre autorità e organizzazioni interessate.

Minoranza (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)

Art. 83

La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Coinvolgono altre autorità e organizzazioni interessate.

(v. art. 84 cpv. 2 e 3, art. 85 cpv. 3 lett. d, art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c)

Sezione 2: Compiti della Confederazione**Art. 84** Vigilanza e coordinamento

¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

² Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l'attività di informazione. A questo scopo può in particolare:

- a. prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione;
- b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
- c. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate.

Minoranza (Hässig Patrick, ...)

Art. 84 cpv. 2 e 3

² Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l'attività di informazione. A questo scopo può in particolare prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione.

³ Per garantire il coordinamento, emana disposizioni allo scopo di:

- a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
- b. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate;
- c. elaborare direttive per l'armonizzazione delle prassi cantonali in materia di vendita, produzione e controllo dei prodotti della canapa;
- d. definire un quadro per la valutazione continua degli effetti delle misure adottate.

(v. art. 83, ...)

Art. 85 Sistema di tracciabilità

¹ La Confederazione appronta e gestisce un sistema elettronico di tracciabilità dei semi e delle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, della canapa, del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti della canapa. Può delegare tale compito a terzi.

² I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di concessioni di vendita sono tenuti a iscrivere nel sistema le necessarie informazioni relative ai semi e alle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, alla canapa, al materiale di base, al materiale di scarto e ai prodotti della canapa.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al sistema di tracciabilità, in particolare:

- a. i dati da iscrivere;
- b. le autorità federali e cantonali competenti per il trattamento dei dati nonché i diritti d'accesso;
- c. il trattamento e l'utilizzo dei dati.

Minoranza (Hässig Patrick, ...)

Art. 85 cpv. 3 lett. d

- d. *l'impiego di indicatori che consentono di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei titolari delle concessioni e di misurare l'impatto complessivo sul mercato legale e illegale.*

(v. art. 83, ...)

Art. 86 Cooperazione internazionale

¹ Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.

² Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:

- a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d'informazione dei consumatori o delle autorità;
- b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione delle dipendenze.

Sezione 3: Compiti dei Cantoni

Art. 87 Compiti esecutivi dei Cantoni

¹ I Cantoni eseguono la presente legge, sempre che non sia competente la Confederazione.

² Comunicano all'UFSP le autorità designate per l'esecuzione della presente legge.

³ Riferiscono all'UFSP ogni due anni in merito all'esecuzione della legge.

Minoranza (Hässig Patrick, ...)

Art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c

³ *Riferiscono all'UFSP ogni due anni in merito all'esecuzione della legge. Il rapporto contiene:*

- a. *una valutazione degli effetti delle misure locali;*
- b. *i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati presso i titolari di concessioni nel loro territorio cantonale;*
- c. *raccomandazioni su come migliorare e armonizzare l'attuazione.*

(v. art. 83, ...)

Art. 88 Eliminazione di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa

¹ Le autorità cantonali competenti eliminano in modo adeguato il materiale di base, il materiale di scarto e i prodotti della canapa modificati, scaduti, non più utilizzati o sequestrati.

² I costi per l'eliminazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione, del titolare della concessione, del proprietario o del possessore.

³ L'autorità cantonale competente registra nel sistema di tracciabilità i dati concernenti il numero e la quantità di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa eliminati.

Sezione 4: Informazione del pubblico

Art. 89

¹ Le autorità federali e cantonali competenti informano il pubblico in particolare:

- a. sui rischi per la salute legati al consumo della canapa e dei prodotti della canapa;
- b. sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute in relazione alla canapa e ai prodotti della canapa;
- c. sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività;
- d. sulle analisi statistiche del monitoraggio.

² La Confederazione fornisce informazioni sull'autoapprovvigionamento ponendo l'accento su una coltivazione sicura della canapa. Può delegare tale compito a un'istituzione qualificata.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 90 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 91 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 92 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

Allegato
(art. 91)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero²³

Art. 66a cpv. 1 lett. q

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- q. infrazione all'articolo 73 capoverso 2 della legge federale del ...²⁴ sui prodotti della canapa (LPCan).

Minoranza (Glerner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 66a cpv. 1 lett. q

- q. infrazione agli articoli 73 capoversi 1 e 2, 75, 76 capoverso 1 e 77 capoverso 1 della legge federale del ...²⁵ sui prodotti della canapa (LPCan).

2. Legge del 18 marzo 2016²⁶ sulle multe disciplinari

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 10

¹ È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

- a. in una delle seguenti leggi:
 - 10. legge federale del ...²⁷ sui prodotti della canapa (LPCan),

Art. 4 cpv. 2

² Le infrazioni alla LPCan²⁸ non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni.

²³ RS 311.0

²⁴ ...

²⁵ ...

²⁶ RS 314.1

²⁷ ...

²⁸ ...

Minoranza (Gysi Barbara, Crotta, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)

Allegato, n. 2a., art. 15d cpv. 1 lett. a^{bis} e b, art. 16a cpv. 1 lett. b^{bis} e c, art. 16b cpv. 1 lett. b^{bis} e b^{ter}, art. 16c cpv. 1 lett. b^{bis} e c, art. 19 cpv. 3, art. 31 cpv. 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater} e 2^{quinquies}, art. 55 cpv. 5 e 7 lett. a^{bis}, art. 91, titolo marginale, cpv. 1 lett. b^{bis} e 2 lett. a^{bis}

2a. Legge federale del 19 dicembre 1958²⁹ sulla circolazione stradale

Art. 15d cpv. 1 lett. a^{bis} e b

¹ *Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:*

- a^{bis}. guida con una concentrazione qualificata di tetraidrocannabinolo (THC) nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis});*
- b. guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza, ad eccezione della canapa;*

Art. 16a cpv. 1 lett. b^{bis} e c

¹ *Commette un'infrazione lieve chi:*

- b^{bis}. guida un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis}) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;*
- c. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa (art. 31 cpv. 2^{ter}), senza tuttavia commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.*

Art. 16b cpv. 1 lett. b^{bis} e b^{ter}

¹ *Commette un'infrazione medio grave chi:*

- b^{bis}. guida un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis}), e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;*
- b^{ter}. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa (art. 31 cpv. 2^{ter}) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;*

Art. 16c cpv. 1 lett. b^{bis} e c

¹ *Commette un'infrazione grave chi:*

- b^{bis}. guida un veicolo a motore con una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis});*

- c. sotto l'influenza di stupefacenti, ad eccezione della canapa, o di medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;

Art. 19 cpv. 3

³ Nello stesso modo, il Cantone di domicilio può vietare la circolazione al ciclista che l'ha messa in pericolo gravemente o più volte o che ha circolato in stato di ebbrietà o sotto l'influsso della canapa. Il divieto è di un mese al minimo.

Art. 31 cpv. 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater} e 2^{quinqües}

^{2bis} Le persone che durante la guida sono sotto l'influsso sia dell'alcol che della canapa non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità.

^{2ter} Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa:

- a. le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della L del 20 mar. 2009³⁰ sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della LF del 20 mar. 2009³¹ concernente i trasportatori su strada);
- b. le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o che trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose;
- c. i titolari dell'abilitazione a maestro conducente;
- d. i titolari di licenze per allievo conducente;
- e. le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;
- f. i titolari di licenze di condurre in prova.

^{2quater} Ex cpv. 2^{ter}

^{2quinqües} Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di THC nel sangue a partire dalla quale si considera che un conducente stia guidando sotto l'influsso della canapa.

Art. 55 cpv. 5 e 7 lett. a^{bis}

⁵ In caso di guida sotto l'influsso della canapa si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità alla canapa.

⁷ Il Consiglio federale:

- a^{bis}. stabilisce quale concentrazione di THC nel sangue è considerata qualificata;

³⁰ RS 745.1

³¹ RS 744.10

Art. 91, titolo marginale, cpv. 1 lett. b^{bis} e 2 lett. a^{bis}

Guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa

¹ È punito con la multa chiunque:

b^{bis}. conduce un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa;

² È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:

a^{bis}. conduce un veicolo a motore con una concentrazione qualificata di THC nel sangue;

Minoranza (Thalmann-Bieri, de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Wyssmann)

Allegato, n. 2a., art. 55 cpv. 5 e 7 lett. a e d

2a. Legge federale del 19 dicembre 1958³² sulla circolazione stradale

Art. 55 cpv. 5 e 7 lett. a e d

⁵ Il conducente è considerato inatto alla guida se nel suo sangue è rilevata la presenza di tetraidrocannabinolo (THC).

⁷ Il Consiglio federale:

- a. *può fissare, per le altre sostanze oltre all'alcol e alla canapa che riducono l'idoneità alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità;*
- d. *stabilisce la concentrazione di THC nel sangue a partire dalla quale l'inattitudine alla guida è considerata dimostrata.*

3. Legge del 3 ottobre 1951³³ sugli stupefacenti

Art. 1 lett. c

La presente legge ha lo scopo di:

- c. *proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati dal consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;*

³² RS 741.01

³³ RS 812.121

Art. 1c Rapporto con la legge sui prodotti della canapa

Agli stupefacenti che producono effetti del tipo del tetraidrocannabinolo (effetti del tipo del THC) e sono impiegati a scopi non medici si applicano le disposizioni della legge federale del ...³⁴ sui prodotti della canapa.

Art. 2 lett. a

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

- a. *stupefacenti*: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo delle sostanze qui appresso, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi:
 1. morfina
 2. cocaina, o
 3. tetraidrocannabinolo;

Art. 3b Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

¹ I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza, in particolare nei centri di formazione, per prevenire il consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. Promuovono inoltre il rilevamento e l'intervento precoce. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

² La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare il rilevamento precoce del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.

Art. 3g Compiti dei Cantoni

I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone il cui consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope è problematico nonché delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

Art. 3j, frase introduttiva e lett. b e d

Nel quadro della legge federale del 14 dicembre 2012³⁵ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti:

³⁴ ...

³⁵ RS 420.1

- b. cause e conseguenze del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza;
- d. prevenzione o riduzione del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza;

Art. 5 cpv. 1, terzo periodo

¹ ... Un'autorizzazione di importazione e di esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese di provenienza o di destinazione.

Art. 8 cpv. 1 lett. d e 5

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

d. *Abrogata*

⁵ Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata.

Art. 8a

Abrogato

Art. 8b, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva

Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti che producono effetti del tipo del THC

¹ L'UFSP rileva i dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti che producono effetti del tipo del THC (medicamenti a base di canapa) che:

Art. 19b cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 29b cpv. 2 lett. c n. 7

² L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:

- c. cura i contatti con:
 - 7. l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto Europol.

Art. 36b Disposizione transitoria della modifica del ...

Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni rilasciate dall'UFSP in virtù del diritto anteriore per lo svolgimento di sperimentazioni pilota rimangono valide dopo l'entrata in vigore della modifica del

4. Legge federale del 3 ottobre 2008³⁶ concernente la protezione contro il fumo passivo

Art. 2 cpv. 1, 2, primo periodo, nonché 4^{bis}

¹ Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:

- a. fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 2021³⁷ sui prodotti del tabacco (LPTab) nonché prodotti della canapa di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale del ...³⁸ sui prodotti della canapa (LPCan) e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento di cui agli articoli 12 e 14 LPCan;
- b. vaporizzare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all'articolo 3 lettera c LPTab e sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettera f LPTab nonché prodotti della canapa di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a LPCan e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento di cui agli articoli 12 e 14 LPCan.

² Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare e vaporizzare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). ...

^{4bis} L'accesso alle sale fumatori in cui il gerente permette di fumare o vaporizzare prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento è vietato ai minorenni.

Art. 3 cpv. 2

² L'accesso alle strutture per fumatori in cui è autorizzato il consumo di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento è vietato ai minorenni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- b. fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoversi 2 e 4^{bis};

³⁶ RS 818.31

³⁷ RS 818.32

³⁸ ...

